

STATUTO DI CONSORZIO DI TUTELA VOLONTARIO

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SEGGIANO D.O.P.

(EX CONSORZIO OLIVASTA SEGGIANESE)

ART. 1

(Denominazione e Sede)

E' costituito il Consorzio tra produttori di "Olio extravergine di oliva Seggiano D.O.P." ottenuto nella zona delimitata dai Comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, della Provincia di Grosseto, area geografica interamente ricompresa nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del Regolamento CE 2081/92 per la richiesta di riconoscimento per una Denominazione di origine protetta per l'olio derivante dall'olivastra Seggianese.

Il Consorzio viene denominato "*Olio extravergine di oliva Seggiano D.O.P.*" con sede in Arcidosso (Provincia di Grosseto) Loc. San Lorenzo n. 19, presso la sede delle Comunità Montana Amiata Grossetano, in appresso denominato "*Consorzio*".

ART. 2

(Scopi)

Lo scopo necessario del Consorzio è quello dell'ottenimento del riconoscimento della *Denominazione di Origine Protetta dell'Olio derivante dall'Olivastra Seggianese* ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 2081 del 14 luglio 1992 e la sua registrazione, ed in particolare, la sua costituzione risponde alle necessità recate dal contenuto della circolare 28.06.2000 n. 4 del Ministero delle Politiche Agricole Forestali pubblicato nella G.U.R.I. n. 189 del 14.08.2000.

Il Consorzio assume inoltre quali scopi, eventuali e conseguenti allo scopo primario indicato al precedente comma, quelli di:

- garantire l'origine e la qualità tipica dell'"olio extravergine di oliva Seggiano D.O.P." all'atto della sua immissione al consumo;
- assicurare la tutela e la rappresentanza dei produttori associati, nonché la difesa del marchio di garanzia D.O.P., costituendosi eventualmente "parte civile" nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla Legge sopraindicata;
- promuovere la valorizzazione di tale prodotto con iniziative volte alla razionale conduzione tecnico-economica dei terreni olivati appartenenti ai produttori associati e al potenziamento e al miglioramento dell'industria elaiotecnica locale;
- partecipare direttamente a iniziative di studio, a convegni, a campagne pubblicitarie, nonché a fiere e mostre specializzate.

Il Consorzio si costituisce con la collaborazione della Comunità Montana Amiata Grossetano.

ART. 3

(Durata)

Il Consorzio non potrà essere sciolto prima del raggiungimento dello scopo necessario per il quale è sorto, ovvero per l'impossibilità accertata di raggiungerlo.

A tal fine il Consorzio e, per esso, il suo Presidente è soggetto legittimato anche ai fini del diritto attribuitogli dall'art. 14, comma 8, lettera a) della legge 21 Dicembre 1999, n. 526.

Per ciò il Consorzio assume la caratteristica della stabilità, intesa come esercizio della legittimazione attiva a sostenere le attività connesse alle procedure di registrazione e passiva in quanto soggetto qualificato a resistere ad eventuali opposizioni.

Il Presidente del Consorzio viene autorizzato dai produttori, costituiti in Consorzio con il presente atto, e da quelli che vorranno aderire successivamente, a presentare la domanda di riconoscimento ed a compiere tutti gli atti che si riterranno necessari per il raggiungimento del riconoscimento stesso e della registrazione del prodotto.

Fatto salvo il principio–dovere enunciato e descritto ai precedenti commi del raggiungimento dello scopo necessario, il Consorzio ha una durata di anni trenta (30), salvo ulteriori rinnovi di quinquennio in quinquennio.

Il Contratto di Consorzio pertanto si scioglie:

- 1) per il conseguimento dell' oggetto o per l' impossibilità di conseguirlo;
- 2) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 3) per volontà unanime dei consorziati nel caso subordinato al precedente punto 2);
- 4) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.

ART. 4

(Adesione, recesso, esclusione)

E' consentita l'adesione al Consorzio di qualsiasi produttore , trasformatore e imbottigliatore di olio extravergine di oliva Seggiano D.O.P. in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare, che ne faccia richiesta, alle seguenti condizioni:

- 1) che la domanda di adesione sia inviata al Consorzio, corredata da idonea documentazione attestante che il richiedente svolge la propria attività imprenditoriale o produttiva nel territorio delimitato dai Comuni indicati all'art. 1;
- 2) che accetti incondizionatamente le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione.

La domanda dovrà essere visionata dal Consiglio di Amministrazione, il quale, controllata la regolarità della documentazione, inviterà il richiedente a versare contributi di cui ai successivi articoli 5 e 6.

L' adesione può essere rifiutata solo per giusta causa motivata.

In caso di trasferimento a qualunque titolo della proprietà olivicola, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio previa accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni previste dal contratto di Consorzio. Anche in questo caso, se sussiste una giusta causa, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

Coloro che vorranno recedere dal Consorzio, lo potranno fare a mezzo di lettera raccomandata almeno un anno prima della scadenza del termine indicato al 1° comma dell'art. 3.

Non saranno ammessi recessi dal Consorzio prima del conseguimento dello scopo necessario di cui al precedente art. 2.

ART. 5

(Quota di iscrizione)

L'adesione diviene operante a seguito del pagamento della quota di iscrizione fissata in euro 25,82 per produttore.

L'Assemblea potrà variare la quota sopraindicata.

ART. 6
(Quota consortile annuale)

La quota consortile annuale viene fissata dal Consiglio ed è composta da una quota fissa e da una proporzionale al numero delle piante registrate nell' albo della D.O.P.

Tale quota associativa, deve essere versata entro il 20 Febbraio di ogni anno.

La prima quota annuale di adesione sarà calcolata in proporzione ai mesi residui.

ART. 7
(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente.

Ai sensi dell'art. 2608 c.c. la responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al Consorzio, in ragione delle cariche di cui alle lettere b) e c) del precedente comma di questo stesso articolo è regolata dalle norme sul mandato (c.c. 1703 e segg.)

ART.8
(Assemblea - Modalità di voto)

Fanno parte dell'Assemblea, con elettorato attivo e passivo, i produttori, trasformatori e imbottiglieri non inadempienti agli obblighi statuari.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto. Il voto è segreto e personale.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presente almeno la metà più uno dei consorziati.

In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno ad un ora da questa. Le riunioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, di volta in volta nominato dall'Assemblea.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio, è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i consorziati.

Le deliberazioni tese a modificare lo Statuto o l'atto Costitutivo devono essere adottate con consenso di tutti i consorziati ai sensi art. 2607 c.c.

ART. 9
(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea, con le modalità di voto previste al precedente art. 7, provvede a:

- 1) eleggere nella sua prima riunione, ed alle varie scadenze, il Presidente, il Vice-Presidente e i sette consiglieri che costituiscono il Consiglio di Amministrazione di cui al seguente art.11;
- 2) approvare le eventuali modifiche al presente statuto e il relativo "regolamento" di attuazione;
- 3) approvare le linee generali per i piani di intervento da attuare, interessanti la conduzione tecnico-economica dei terreni olivati dei produttori associati e il potenziamento e il miglioramento dell'industria elaiotecnica locale. Per l'approvazione dei piani in questione è richiesto il consenso preventivo scritto dei produttori sui terreni dei quali devono essere realizzati gli interventi programmati;

- 4) deliberare su ogni argomento che venga sottoposto dal Presidente, nonché su ogni materia devoluta all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

ART. 10
(Modalità di funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno una volta all'anno o allorché il Presidente stesso o 1/5 dei consorziati lo ritengano utile.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno e l'ora, con eventuale seconda convocazione, dell'adunanza, avviso da inviare ai consorziati almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza stessa, a mezzo lettera raccomandata.

ART. 11
(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da :

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) almeno sette (7) Consiglieri, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di mancanza, per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio, sarà sostituito con il primo dei non eletti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su tutte le materie di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente attribuite, dalla Legge o dallo Statuto, all'Assemblea.

Esso delibera, con voto favorevole della maggioranza, su ogni argomento che figuri all'o.d.g. stabilito dal Presidente nell'atto di convocazione .

ART. 12
(Il Presidente)

La firma e la legale rappresentanza, anche in giudizio, del Consorzio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di indifferibilità ed urgenza , adotta ogni misura atta a garantire il corretto funzionamento del Consorzio; tali misure dovranno essere comunicate, per la definitiva approvazione, al Consiglio di Amministrazione appositamente convocato.

Il Presidente, in particolare:

- a) vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consorzio;
- b) avanza la domanda per il riconoscimento e la registrazione della DOP dell'olio extravergine di oliva Seggiano ai sensi dell' art. 4 Reg. CE 2081/92, secondo quanto previsto dalla Circolare 28/06/2000 nr. 4 del MIPAF;

ART. 13
(Rimborsi)

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione non sono remunerate.

Il rimborso delle spese sostenute da qualunque membro del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale è a carico del Consorzio.

ART. 14
(Controversie tra i soci)

La risoluzione di eventuali controversie tra soci e tra questi ed il Consorzio in ordine all'interpretazione del presente statuto è demandata all'apposito collegio arbitrale istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Grosseto.

ART. 15
(Attività del Consorzio - Organizzazione)

Il Consorzio, per lo svolgimento delle sue attività ordinarie e di segreteria, si avvarrà della struttura organizzativa della Comunità Montana Amiata Grossetano sino a che non disporrà di una propria organizzazione logistica.

ART. 16
(Investimenti)

Gli oneri relativi al piano degli interventi, in favore dei terreni olivati appartenenti ai produttori consorziati sono posti a carico di questi ultimi per la parte non coperta da finanziamento pubblico.

Le opere sociali collettive (opifici, magazzini, uffici, o quant'altro necessario) che verranno realizzate, saranno acquisite in proprietà dal Consorzio e costituiranno parte integrante del fondo consortile.

ART. 17
(Adesione ad altri organismi)

I soci del Consorzio potranno far parte di altri organismi, purchè gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente statuto.

Per il perseguimento delle finalità di cui all' art. 2 la maggioranza qualificata dell' Assemblea prevista per le modifiche statutarie. può decidere di aderire ad altro Ente, Consorzio o Associazione.

ART. 18
(Impegni degli associati)

Dal momento dell'ammissione al Consorzio, i consorziati sono tenuti al rispetto degli adempimenti fissati dall' Assemblea o dal Consiglio, atti ad assicurare il rispetto delle condizioni produttive, di lavorazione, confezionamento e distribuzione, nonché di trasferimento del prodotto fra soci, nonché delle iniziative promozionali.

I consorziati sono inoltre tenuti a consentire l'accesso in ogni oliveto, locale e stabilimento interessato alla produzione e/o lavorazione dell'olio extravergine di oliva Seggiano D.O.P., al personale incaricato dal Consorzio per tutti i controlli previsti dal presente statuto e/o necessari all'attuazione degli scopi sociali, fornendo ogni informazione utile all'esercizio della vigilanza ed autorizzando altresì la consultazione di scritture, registri o documenti relativi all' azienda e pertinenti alla fase produttiva o commerciale del prodotto tutelato.

Sia per la produzione e la trasformazione, che per la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva Seggiano D.O.P., il socio è tenuto a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati o tali da danneggiare il prestigio e l'immagine del Consorzio.

Il socio è tenuto comunque a rispettare il disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Seggiano D.O.P..

ART. 19 **(Bilancio)**

L' esercizio associativo ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo, da sottoporre all' Assemblea ordinaria insieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il Conto Consuntivo almeno venti giorni prima della data fissata per l' Assemblea, che dovrà approvarlo.

In caso di avanzo economico di fine esercizio, lo stesso sarà riportato a nuovo nell' esercizio successivo. In caso di passività, essa sarà colmata attingendo al Fondo Consortile, salvo il ripristino del Fondo stesso.

ART. 20 **(Sanzioni per infrazioni)**

Le infrazioni allo Statuto, al regolamento di attuazione e al disciplinare, saranno sanzionate con i seguenti provvedimenti:

- diffida,
- sospensione dei diritti sociali da sei mesi ad un anno,
- esclusione.

La diffida, la sospensione e l' esclusione saranno applicate con gradualità, in relazione alla recidività delle infrazioni, mentre sarà adottato senz' altro il provvedimento di esclusione quando la trasgressione acquisti particolare gravità, sia in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, sia per i danni che in conseguenza di essa possano derivare al prestigio dell' Associazione od al marchio da quest' ultima realizzato.

La mancata corresponsione dei contributi previsti dallo Statuto, nei termini previsti dallo stesso, comporta l' immediata sospensione dei diritti sociali.

Esaurita la procedura di esazione prevista dal regolamento di applicazione, fermo restando ogni diritto del Consorzio per il recupero del credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione delibererà la radiazione del consorziato moroso.

Tutte le infrazioni alle leggi vigenti che possono portare discredito al Consorzio sono considerate infrazioni allo Statuto e perseguibili in base al presente articolo, non appena le relative condanne siano passate in giudicato.

Il ricorso in sede giudiziaria, ove ciò sia ritenuto conveniente per la tutela dei diritti del Consorzio, non esclude l' applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 21 **(Applicazione delle sanzioni)**

Tutte le sanzioni di cui all' art. 20 saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione con eccezione della esclusione, che rimane di assoluta competenza dell'Assemblea. Nell' attesa, il Presidente del Consorzio potrà immediatamente disporre la sospensione in via cautelare del socio dal godimento dei diritti sociali.

Lo stesso Presidente dovrà contestare l' addebito all' interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e difese, con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l' eventuale provvedimento di sospensione, i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, e non oltre i dieci giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione per la deliberazione sul merito delle sanzioni di sua competenza.

Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all' interessato entro cinque giorni dalla data della relativa delibera.

Contro di esse, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l' interessato potrà proporre ricorso in sede arbitrale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La presentazione del ricorso sospende l' applicazione della sanzione.

La procedura prevista dal presente articolo esaurisce l' azione del socio, il quale rinuncia al ricorso in altra sede contro le delibere definitive del Consorzio.

Contro le decisioni di esclusione adottate dall'Assemblea è ammesso il ricorso giurisdizionale.

ART. 22 **(Scioglimento del Consorzio)**

Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l' Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione ed il compenso ai liquidatori.

Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o ad Enti di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 23 **(Disposizioni finali - Rinvio)**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge ed il Codice Civile.